



## INFORMATIVA

rivolta a Datori di lavoro, Organizzazioni datoriali, Consulenti del lavoro e Patronati

Decreto Flussi 2022

verifica presso i Centri per l'impiego dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale

### PREMESSA

Il nuovo Decreto Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari autorizza complessivamente 82.705 quote di ingresso, di cui 44.000 relative a lavoro stagionale. Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui 30.105 unità riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei seguenti settori: autotrasporto, edilizia, turistico-alberghiero, e, tra le novità di quest'anno, anche meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.

L'art. 22 del Testo Unico immigrazione (D.lgs. 286/1998) prevede che il datore di lavoro, prima di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, tramite il Decreto flussi annuale, debba verificare, presso il Centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Si ricorda che tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale **non è necessaria per i lavoratori stagionali.**

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il portale Integrazione Migranti nel focus dedicato, al seguente link: <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3018/Flussi-chiarimenti-su-quote-procedura-e-novita-principali>

In riferimento alla verifica di indisponibilità presso il Centro per l'impiego competente, il datore di lavoro può procedere con la richiesta di nulla osta solo in uno dei seguenti casi:

- il Centro per l'impiego di competenza attesta l'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale oppure si avvale del silenzio-assenso, non rispondendo alla richiesta presentata entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il datore di lavoro non considera idoneo il lavoratore segnalato dal Centro per l'impiego competente;
- il lavoratore inviato dal Centro per l'impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Al seguente link, è disponibile un modello di autocertificazione: <https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=3693>



## PROCEDURA PER LA VERIFICA DELL'INDISPONIBILITÀ PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO

Il datore di lavoro compila il modulo di richiesta [fac-simile ANPAL](#), allegato alla presente, lo trasmette ad Agenzia Piemonte Lavoro all'indirizzo PEC [apl@pec.agenziapiemontelavoro.it](mailto:apl@pec.agenziapiemontelavoro.it) avendo cura di indicare nell'oggetto: "**Decreto Flussi - Verifica indisponibilità**". La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente da una casella di Posta elettronica certificata (PEC).

Il datore di lavoro riceverà una mail con la conferma che la richiesta è stata inviata al Centro per l'impiego competente per la pubblicizzazione; nel termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del Centro per l'impiego stesso, il datore di lavoro potrà comunque procedere alla richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico, assumendosi espletata la verifica di indisponibilità.

Il Centro per l'impiego competente provvede a pubblicizzare la richiesta di lavoro.

Entro il termine dei 15 giorni lavorativi dalla richiesta si presentano due possibilità:

- 1) **Non si sono candidati lavoratori disponibili per la richiesta.** Il Centro per l'impiego invia una mail di attestazione di indisponibilità di personale; nel caso in cui non giunga nessuna comunicazione, vale il silenzio-assenso e il datore di lavoro può procedere con la domanda di nulla osta.
- 2) **Si sono candidati lavoratori disponibili per la richiesta.** Il Centro per l'impiego invia al datore di lavoro i nominativi dei candidati per procedere alla selezione. Si chiede al datore di lavoro di comunicare tempestivamente al Centro per l'impiego l'esito del/i colloquio/i di selezione. La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende comunque compiuta, e pertanto sarà possibile procedere con la domanda di nulla osta, se:
  - a) il lavoratore/i segnalato/i dal Centro per l'impiego non è idoneo/i per il lavoro offerto;
  - b) il lavoratore/i segnalato/i inviato/i dal Centro per l'impiego non si presenta/no al colloquio di selezione, salvo giustificato motivo, dopo almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Per maggiori informazioni: [servizio.integrazione@agenziapiemontelavoro.it](mailto:servizio.integrazione@agenziapiemontelavoro.it)